

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 895-B)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(CARTA)

di concerto col **Ministro « ad interim » del Bilancio  
e della Programmazione Economica**

(CRAXI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DARIDA)

(V. Stampato Senato n. 895)

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1984*

(V. Stampato Camera n. 2219)

*modificato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 febbraio 1985*

---

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

In attuazione delle « Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale », approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984, le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599, già prorogate e modificate, con le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi articoli, nonchè i termini previsti dalle stesse leggi scaduti il 30 giugno 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986.

## Art. 2.

Le percentuali di contribuzione previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, per le nuove costruzioni nonchè le trasformazioni e modificazioni navali riguardanti unità di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, sono fissate nella misura del 25 per cento per i cantieri maggiori, del 15 per cento per i cantieri medi e dell'11 per cento per i cantieri minori.

Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, nel caso di trasformazione e modificazione navale riguardanti unità di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, alla data di inizio dei lavori.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

In caso di stipulazione, da parte di un cantiere maggiore, dal 1° gennaio 1985, di un contratto per nuova costruzione uguale od inferiore a 3.500 tonnellate di stazza lorda, con esclusione delle navi traghetto, la percentuale di contribuzione è pari a quella prevista per i cantieri medi.

*Identico.*

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

La percentuale di contribuzione prevista dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori, nonché trasformazione o modificazione di unità di stazza lorda inferiore alle 1.000 tonnellate, resta fissata nella misura del 10 per cento del relativo prezzo.

L'espressione « costruzioni complete a scafo metallico », di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è così modificata: « costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata ».

L'espressione « i lavori di costruzione delle unità a scafo metallico », di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è così modificata: « i lavori di costruzione delle unità a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata ». La lettera a) dello stesso comma è sostituita dalla seguente:

« a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonché per le unità abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi; ».

Agli effetti della ammissibilità al contributo, a norma della presente e delle precedenti leggi in materia, si tiene conto, per le costruzioni commissionate da committente estero, della destinazione che risulterà dalla certificazione del Registro italiano navale (RINA), nonché della documentazione tecnica prodotta.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente:

« Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonché le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le percentuali di contribuzione previste dal primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, rimangono invariate.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

L'espressione « Sulle navi mercantili nazionali » di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è così modificata: « Sulle navi nazionali ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dell'andamento delle commesse e della produzione nazionale, può proporre al CIPI, che si esprimerà nei successivi trenta giorni, modifiche di dette percentuali, anche per singole categorie di cantieri. Alle predette modifiche si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dai benefici i lavori per importi che risultino inferiori a 100 milioni di lire ».

La lettera a) del primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituita dalla seguente:

« a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonché per le unità abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi; ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

*Identico.*

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La lettera c) del primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituita dalla seguente:

« c) piattaforme galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento nonchè piattaforme con moduli abitativi addetti ad attività di appoggio per ricerche e per lavori in mare, tutte di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate ».

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi i lavori effettuati su unità militari, da diporto, nonchè su quelle appartenenti allo Stato ».

La lettera c) del primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituita dalla seguente:

« c) piattaforme galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento nonchè piattaforme con moduli abitativi addetti ad attività di appoggio per ricerche e per lavori in mare, tutte di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate ».

L'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituito dal seguente:

« Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 1 le imprese che, in esercizio dal 1° gennaio 1967, abbiano continuato a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purchè limitate nel tempo ».

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente:

« Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 3 i cantieri costruttori di navi mercantili destinate alla navigazione marittima indicate nel successivo articolo 5 che, in effettivo esercizio al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identico:*

« c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unità per ricerche nonchè per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate ».

*Identico.*

*Identico:*

« c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unità per ricerche nonchè per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate ».

*Identico.*

*Identico.*

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attività fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purchè limitate nel tempo ».

Il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente:

« Possono ottenere il contributo i cantieri che, in esercizio dal 1° gennaio 1967, abbiano continuato la propria attività fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purchè limitate nel tempo ».

Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, il Ministro della marina mercantile, sentito il CIPI, classifica con proprio decreto i cantieri navali in maggiori, medi e minori.

Il decreto di cui al precedente comma è emanato previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, le quali si pronunciano entro i termini fissati dai rispettivi regolamenti.

## Art. 5.

Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598, e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599, nonché di quelli previsti dalla presente legge, devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio approvato dagli organi statutari o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, le risultanze contabili.

Il primo bilancio o le prime risultanze contabili da presentare, sia agli effetti delle leggi 14 agosto 1982, nn. 598 e 599, che agli effetti della presente legge, sono quelli relativi all'esercizio finanziario 1985.

La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1° luglio successivo alla scadenza del predetto termine.

Trascorsi due anni dalla data di sospensione di cui al precedente comma, qualora non venga presentata la documentazione nello stesso indicata, sarà dichiarata, con provvedimento del Ministro della marina mercantile, la decadenza dal contributo, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.

L'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e l'articolo 23 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono abrogati.

## Art. 6.

L'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori in situazioni di crisi produttiva o aziendale, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro può elevare il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge del 20 per cento ».

## Art. 7.

Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri minori.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 6.

*Identico:*

« Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e nel caso di commesse da parte dei paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro può elevare il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge del 20 per cento ».

## Art. 7.

Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri minori.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come successivamente modificate, si applicano anche ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati fino al 31 dicembre 1983.

## Art. 8.

Per l'ammissione al contributo di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599, le imprese interessate devono presentare le relative istanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le istanze devono essere corredate da un piano di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1984. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1988.

Per i cantieri maggiori la misura del contributo è elevata al trenta per cento dell'investimento.

Eventuali variazioni ai piani di investimento devono essere proposte entro il 31 dicembre 1986 e sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Nei casi in cui risulti già disposta la concessione del contributo, le variazioni saranno assistibili nei limiti della contribuzione già determinata.

Le variazioni ai piani di investimento di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1982, n. 599, non comunicate entro il 30 giugno 1983, possono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso l'ammontare del contributo non può superare quello corrispondente al piano di investimento originario.

## Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, l'espressione « piano di settore » è sostituita dalla seguente: « linee pro-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

## Art. 8.

*Identico.*

Per i cantieri maggiori e medi la misura del contributo è elevata al 30 per cento dell'investimento.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 9.

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

grammatiche per favorire nel triennio 1984-1986 il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmecanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale ».

Le parole « abilitate alla navigazione » di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono soppresse. L'articolo 12 nonché il secondo e quarto comma dell'articolo 17 della stessa legge sono abrogati.

Le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, abrogate dalla legge 26 luglio 1984, n. 396, non si applicano neanche ai contratti di costruzione stipulati antecedente al 1° gennaio 1984.

Il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di demolizione navale, per la demolizione di navi di bandiera nazionale ed estera, iniziata nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1986, un contributo fino al 12,50 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo.

Sono esclusi dal beneficio di cui al comma precedente i contratti che risultino inferiori ad un importo di 100 milioni di lire.

#### Art. 10.

Ai cantieri navali maggiori ammessi ai contributi di cui alla presente legge può essere concesso un contributo annuo nella misura del 12,50 per cento sugli immobilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attività di costruzione e riparazione di navi mercantili.

Le imprese interessate devono presentare, per la concessione del contributo, al Ministero della marina mercantile, entro il 31 marzo di ciascun anno, idonea documentazione relativa agli immobilizzi dell'anno precedente; da essi devono essere detratti soltanto gli eventuali acconti versati da committenti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le parole « abilitate alla navigazione » di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono soppresse. L'articolo 12 nonché il secondo comma dell'articolo 17 della stessa legge sono abrogati.

Le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, abrogate dalla legge 26 luglio 1984, n. 396, non si applicano neanche ai contratti di costruzione stipulati antecedentemente al 1° gennaio 1984.

*Identico.*

*Identico.*

È abrogato il quarto comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598.

#### Art. 10.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 11.

Le abrogazioni, le modificazioni e le integrazioni normative di cui ai precedenti articoli, ove non sia diversamente disposto, si riferiscono esclusivamente a contratti conclusi oppure ad attività e iniziative intraprese successivamente al 1° luglio 1984.

Con le norme applicative previste dall'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e dall'articolo 25 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono stabilite anche le modalità di calcolo del grado di avanzamento dei lavori.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge, se più favorevoli rispetto ad altri provvedimenti di proroga delle leggi 14 agosto 1982, n. 598, e 14 agosto 1982, n. 599, si applicano dal 1° gennaio 1984.

Eventuali limitazioni alle misure degli interventi, nonché eventuali esclusioni di categorie di iniziative assistibili con gli interventi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598, e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599, derivanti da direttive emanate dalla Comunità economica europea in attuazione di una politica comune nel settore delle costruzioni navali, possono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

Art. 13.

Per consentire un'adeguata articolazione delle divisioni della Direzione generale del naviglio del Ministero della marina mercan-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

**Soppresso**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tile, in relazione alle attribuzioni ed ai compiti di cui alla presente legge ed alle altre leggi in materia di incentivazioni all'industria cantieristica nazionale, al settore della ricerca applicata alle costruzioni navali, al settore dell'armamento, sono istituite, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa centrale del Ministero della marina mercantile, due ulteriori divisioni alle quali sono preposti due primi dirigenti dei ruoli dell'amministrazione stessa.

In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la Tabella XVII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, già sostituita dalla Tabella B allegata alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è conseguentemente modificata.

I ruoli organici del Ministero della marina mercantile sono incrementati di 12 unità nel VII livello, di 12 unità nel VI livello e di 12 unità nel IV livello.

I profili professionali delle qualifiche corrispondenti alle assunzioni da effettuarsi nell'ambito dei citati livelli, saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

#### Art. 14.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la maggiore spesa di lire 20.000 milioni destinata quanto a:

a) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 11, 12 e 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599;

b) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598;

c) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge ed all'articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599;

d) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

#### Art. 13.

*Identico.*

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 15.

All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti ed occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 14.

All'onere di 20.000 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 13 nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti ed occupazione ».

*Identico.*